

ACCORDO QUADRO NAZIONALE PER L'INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE UNITA' PRODUTTIVE APCOA PARKING ITALIA SPA

In data 28 settembre 2016, presso la sede della Fisascat Cisl Nazionale di Roma sita in via dei Mille 56,

tra

Apcoa Parking Italia Spa

- il Dott. Michele Terrone procuratore speciale della APCOA PARKING ITALIA S.P.A.
- il Dott. Nicola Colucci responsabile risorse umane

e

le Organizzazioni Sindacali Nazionali nelle persone dei Sigg.

- Sandro Pagaria per la Filcams Cgil,
- Mirco Ceotto per la Fisascat Cisl,
- Antonio Vargiu per la Uiltucs,
- unitamente a una rappresentanza delle strutture territoriali e delle R.S.A. (d'ora innanzi "le OO.SS.")

si è convenuto quanto segue:

Il presente Accordo Quadro ha come obiettivo l'installazione di un sistema di videosorveglianza nelle unità produttive della società attraverso il posizionamento delle telecamere all'interno e all'esterno delle stesse secondo quanto indicato nelle singole planimetrie che saranno allegate ai singoli accordi territoriali (vedi allegato A).

Premesso che:

l'art.4, comma 1 della legge 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), così come modificato dall'art.23 del D. Lgs. 14 settembre 2015 nr.151, "Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 300/1970, e del D. Lgs. n° 196 del 2003, che esclude il controllo dell'attività dei lavoratori, e le recenti disposizioni dettate dal Garante per la privacy per tramite di un decalogo sulla videosorveglianza del 2010, intende far uso di impianti di videosorveglianza all'esterno e all'interno delle unità produttive, concordando l'installazione con le OO.SS. Nazionali e, quindi, con le R.S.A./R.S.U., ovvero, ove non presenti, con le OO.SS. Territoriali, come previsto dalle normative di legge;

la finalità dell'utilizzo di detto impianto è di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati all'interno della sede e delle unità produttive, nonché, aumentare la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza e nell'area parcheggio;

ai fini del presente Accordo Quadro per tutte le definizioni in relazione ai dati personali, al titolare, responsabile e incaricato, in relazione alle comunicazioni, nonché per i contenuti delle

attività di trattamento, ivi compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso, le parti convengono che:

Finalità dei sistemi di videosorveglianza

I sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Società sono finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con il duplice scopo di tutelare e aumentare, da una parte, la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza, dall'altro aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati all'interno e all'esterno delle suddette unità produttive con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori, nonché l'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Società, per esigenze organizzative e di sicurezza e non con finalità di controllo.

Il sistema è altresì finalizzato a fornire assistenza audio (su richiesta dell'utenza e con impianto separato ed escluso dal presente accordo) e video in tempo reale agli utenti per la gestione del parcheggio dell'automobile e delle emergenze.

Conformemente a quanto disposto dallo Statuto dei lavoratori, i sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività dei lavoratori e sull'attività lavorativa dei dipendenti della società o di altri datori di lavoro, pubblici o privati - intendendosi per tale l'intero comportamento umano dei lavoratori nel luogo di lavoro - che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere.

In ogni caso, l'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Il presente Accordo Quadro disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 Maggio 1970 n. 300, dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni), e dal provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 08.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L'azienda s'impegnerà ad osservare le regole del Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. A tal fine, alle Rappresentanza Sindacali Aziendali, ovvero, ove non presenti, alle OO.SS. Territoriali, saranno fornite anticipatamente le relative planimetrie delle unità locali e il posizionamento e le caratteristiche degli apparecchi con relativo cono visivo al fine della sottoscrizione di cui ai punti successivi;

Le parti rilevano in particolare che la raccolta ed il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi, così come previsto nel presente Accordo Quadro;

Le modalità seguite e le attrezzature utilizzate per i fini sopra richiamati vengono come di seguito descritte in linea di massima, per poi essere riadattate alle singole unità locali.



Telecamere

L'impianto di videosorveglianza è composto da tutte le telecamere e da tutti gli strumenti di collegamento e registrazione come concordato ed indicato nella scheda tecnica e nella planimetria. Le telecamere sono ad orientamento fisso o brandeggiabile, in automatico o manualmente, non posizionate né nelle sale ristoro riservate al personale, né negli spogliatoi e nei servizi igienici riservati al personale, né nella sale adibite alle riunioni del personale. In particolare, inquadrano:

Zona Esterna:

percorsi di accesso pedonali, veicolari e casse automatiche

Zona Interna :

Aree di parcheggio e altre pertinenze, in relazione alla planimetria dell'unità locale

Le parti concordano che, per la manutenzione degli impianti dovrà essere data preventiva espressa comunicazione, nonché illustrate le motivazioni dell'intervento alle parti firmatarie degli accordi territoriali al fine di verificare la compatibilità rispetto all'accordo sottoscritto.

Caratteristiche del sistema

Scopo del sistema è la sorveglianza del perimetro delle unità locali, dei relativi accessi e delle zone interne più ad alto rischio.

Le immagini vengono registrate sul videoregistratore che presenta le seguenti caratteristiche tecniche: di tipo digitale, programmato con una registrazione di tipo continuo 24/ore-24/ore, sovrapposta e auto-cancellante. Le immagini registrate sono disponibili per la visione al massimo per 24 ore prima di essere sovrascritte. La sovrascrittura garantisce la cancellazione definitiva dei dati precedenti. Il sistema di registrazione marca data, ora, minuti e secondi. La conservazione per periodi maggiori a quanto indicato è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati e denunciati all'autorità giudiziaria e di Polizia per il tempo necessario per le indagini.

Ubicazione del videoregistratore

Il videoregistratore è collocato di norma all'interno di un armadio provvisto di chiusura a chiave posto a sua volta all'interno del locale tecnico o impiantistico, o guardiana delle unità locali, non accessibile al personale non espressamente autorizzato.

L'accesso agli armadi di cui sopra è consentito alle sole persone incaricate dall'azienda che ha in manutenzione il sistema (in seguito il Fornitore), ovvero al Responsabile aziendale dell'unità locale unitamente alla RSA ove presente, che avranno il possesso esclusivo delle chiavi di accesso e/o delle password.

In ogni caso nessun dipendente della Società avrà accesso al videoregistratore e/o alle immagini estrapolate dagli incaricati del Fornitore o Rappresentante Aziendale.

Utilizzo delle immagini

In caso di atto criminoso, a seguito di formale denuncia, le immagini saranno scaricate dal videoregistratore da parte del Fornitore tramite un suo tecnico specializzato o dal Responsabile dell'unità locale, dandone tempestiva comunicazione alla RSA/RSU, ovvero, se non presenti, alle OO.SS. territoriali, garantendo la non visione delle immagini e sarà cura degli stessi fornire la registrazione alle autorità di Pubblica Sicurezza, con tempestiva certificazione dell'avvenuta consegna all'autorità competente. L'utilizzo delle immagini rimane prerogativa delle autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di atti criminosi che impongono l'intervento immediato delle forze dell'ordine, le immagini potranno essere immediatamente visionate dalle stesse.

Le parti convengono che, qualora un lavoratore sia incidentalmente ripreso dagli impianti visivi, tale ripresa non potrà in alcun modo rappresentare materia di contestazione disciplinare, salvo il caso di atti contro il patrimonio aziendale con conseguenti iniziative giudiziarie, e formale denuncia.

I monitor per la visualizzazione delle immagini video in tempo reale saranno collocati nelle guardiane delle unità locali. In caso di gestione remota dell'unità locale, al fine del servizio all'utenza nonché in materia di sicurezza e di gestione degli allarmi, i monitor saranno collocati nella centrale operativa remota. L'utilizzo di tali immagini è soggetto alla privacy. Nei confronti dei dipendenti e collaboratori l'utilizzo delle immagini è soggetto a quanto previsto dal presente Accordo Quadro.

Rintracciabilità dei dati

Il Fornitore o il Responsabile che avrà in gestione l'assistenza degli impianti, o del singolo impianto, sarà tenuto ad ogni intervento manutentivo o nel momento in cui si scaricano i dati per le autorità di Pubblica Sicurezza (secondo le modalità concordate nel presente Accordo Quadro) a rilasciare un rapporto di prestazione servizio che attesti:

- Il nome del tecnico che ha operato e che è responsabile del sistema.
- Le operazioni effettuate, con data e ora.

Viene altresì precisato che il Fornitore o il Responsabile è dotato di sistemi/procedure idonee a garantire la tracciabilità delle attività compiute dal proprio personale che devono essere effettuate secondo tutte le pattuizioni concordate nel presente Accordo Quadro.

Ogni eventuale cambiamento di tipologia, numero, modello e posizione delle telecamere ed impianto dovrà necessariamente essere oggetto di preventiva comunicazione con la R.S.A./R.S.U., ovvero, se non presente, con le OO.SS. territoriali, e controfirmato dagli stessi che potranno verificare in qualunque momento il corretto utilizzo dell'impianto.

Informativa

Ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice sulla Privacy e dal Provvedimento Generale la Società, mediante apposita modulistica/segnaletica nella quale va riportato il simbolo di una telecamera e la dicitura: "AREA VIDEOSORVEGLIATA", provvede ad informare ogni interessato che sta per accedere all'area videosorvegliata e che le riprese e l'eventuale registrazione sono effettuate Apcoa Parking Italia Spa in qualità di Titolare del trattamento, specificando le finalità per le quali il trattamento dei dati in questione ha luogo.

Nelle aree interne tale informativa "minima" va integrata con almeno un avviso circostanziato che specifichi, inoltre:

- le modalità del trattamento dei dati;
- i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti riconosciuti ad ogni interessato dal Codice sulla privacy;
- le generalità del Titolare e del Responsabile del trattamento.

A tutti i lavoratori verrà data apposita informativa sui contenuti del presente Verbale di accordo.

Diritti dell'interessato

Alla persona fisica, alla persona giuridica, all'ente o all'associazione cui si riferiscono i dati personali sono garantiti tutti i diritti previsti dal Codice sulla privacy, con le modalità organizzative dallo stesso stabilite.

Livello Territoriale di unità locale

Il presente Accordo Quadro verrà discusso nei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali dove verrà sottoposto alla firma delle R.S.A./R.S.U., ovvero, ove non presenti, alla firma delle OO.SS. Territoriali, con la relativa indicazione del collocamento e del numero e tipologia delle telecamere di videosorveglianza nell'unità locale soggetta ad accordo di cui alle premesse del presente.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo Quadro si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia: in particolare, al *Codice in materia di protezione dei dati personali* ed al *Provvedimento Generale sulla videosorveglianza*, e successive modifiche ed integrazioni.


In caso di modifiche normative, queste dovranno essere oggetto di successive discussioni e integrazioni al presente accordo, salvo che non impattino sui principi in esso contenuti.

Il presente Accordo Quadro, deve essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stesso coinvolti.


Le parti, nel caso vengano riscontrate difficoltà di applicabilità sostanziale del presente Accordo Quadro, convengono di attivarsi a livello nazionale per la soluzione delle problematiche.

Roma, 28 settembre 2016


Apcoa Parking Italia Spa



le OO.SS.



Le R.S.A.



ALLEGATO A

Bozza di Accordo a livello territoriale – contenuti minimi

Addi in, presso l'unità locale di Via
..... si sono incontrati:

la Società Apcoa Parking Italia Spa rappresentata da

la R.S.A./R.S.U./ le OO.SS. territoriali..... rappresentate da.....

.....

premesso

- che la Società e le OO.SS. Nazionali in data 28 settembre 2016 hanno sottoscritto un Accordo Quadro per l'installazione di impianti TVCC nelle unità produttive e nella sede di Apcoa Parking Italia Spa demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni unità sulla base dello schema di accordo concordato a livello nazionale;
- che l'accordo a livello di singole unità locali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione, del numero e del modello delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del videoregistratore e sarà sottoposto alla firma delle R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- che nell'unità locale di Via sono presenti R.S.A./R.S.U. – non sono presenti R.S.A./R.S.U.

convengono quanto segue

1. l'Accordo Quadro nazionale del 28 settembre 2016 è qui integralmente richiamato;
2. l'impianto di videosorveglianza installato presso l'unità locali di Via
3. prevede l'installazione di n° telecamere del modello
4. le zone interessate dalla videoregistrazione, il posizionamento delle telecamere ed il numero delle stesse e il posizionamento di monitor e videoregistratore sono indicati nella planimetria allegata;
5. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti;
6. Il responsabile sicurezza dati è il Sig. e il responsabile conservazione dati è il Sig.
7. In caso di atto criminoso, a seguito di formale denuncia, le immagini saranno scaricate dal videoregistratore da parte del Fornitore tramite un suo tecnico specializzato, o del Responsabile aziendale, e consegnate alle Forze dell'Ordine, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali. In caso di atti criminosi che impongono l'intervento immediato delle forze dell'ordine, le immagini potranno essere immediatamente visionate dalle stesse. In questi casi la Società darà comunicazione di tale fatto alla R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali.
8. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro del 28 settembre 2016 e a quanto disposto dall'art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970, che qui trova piena applicazione.
9. Ogni rettifica del presente accordo è nulla, salva nuova intesa scritta tra le parti

Letto, confermato, sottoscritto.

Apcoa Parking Italia Spa

R.S.A./R.S.U./OO.SS. TERRITORIALI

